


REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1308 del 16 MAG. 2017

U.O.C. AFFARI GENERALI.

OGGETTO: RIMBORSO SPESE LEGALI EX, EX ART. 26 C.C.N.L DEL COMPARTO DEL 20.09.2001, PER L'ATTIVITA' DIFENSIVA SVOLTA PER IL PROCEDIMENTO PENALE N.° 500463/10 R.G.N.R. DAVANTI AL TRIBUNALE DI RAGUSA, NEI CONFRONTI DELLA EX DIPENDENTE IN PENSIONE Sig.ra R.G.

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Avv. Salvatore Iurato

IL DIRETTORE
Avv. Giovanni Tolomeo

Il 16 MAG. 2017, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- D.ssa Elvira Amata
- Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Cugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
D.ssa Elvira Amata

IL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE
Dott. Giuseppe Drago

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Cugliotta

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 21 MAG. 2017

IL SEGRETARIO
Sig. Marcello Cugliotta

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta della Direzione Amministrativa dell'U.O.C. Affari Generali, che con la sottoscrizione ne attesta la regolarità formale e la legittimità sulla base della documentazione e dei dati forniti dagli uffici interessati;

Visti gli atti del Proc. Pen. n. 500463/10 R.G.N.R. Tribunale di Ragusa nei confronti della Sig.ra R.G. ex dipendente in pensione, la quale richiede con istanza prot. n. E-0011470 del 10/04/2017 il rimborso delle spese sostenute per la propria difesa, nel procedimento penale avviato nei suoi confronti per fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio che sono stati ritenuti dall'A.G. inquirente rientranti nelle fattispecie criminose p. e p. dagli art. 81 cpv., 110 e 640 commi 1 e 2, nr. 1 c.p.;

Preso atto che con la sentenza n. 2956 del 26/10/2016 il G.I.P. del Tribunale di Ragusa, prodotta in uno alla domanda di rimborso, in capo alla stessa per il reato ascrittogli ha ritenuto che il fatto non sussiste;

Atteso che dell'art. 26 del CCNL 2000-2001 per il personale del Comparto, ove è inquadrato la dipendente in questione, odierno istante, è così disposto:

1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

2. Qualora il dipendente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.

3. L'azienda dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.

4. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987.

Considerato che l'Azienda ha sempre riconosciuto, il rimborso delle spese legali sostenute da tutti i dipendenti delle UU.SS.LL. per la propria difesa in giudizio, in applicazione dell'art. 41 del DPR 270/87, che già prevedeva tale principio, prima della privatizzazione del pubblico impiego, ed oggi in virtù del richiamato art. 25 del CCNL dell'8.6.2000 della dirigenza Amministrativa e Tecnica, nonché dell'art. 25 del CCNL dell'8.6.2000 per la dirigenza Medica e Veterinaria e dell'art. 26 del CCNL 2000-2001 per il personale del Comparto, nella misura disposta da direttive aziendali vigenti ed oggi in virtù del regolamento aziendale approvato con delibera n.° 719 del 1 aprile 2015;

Dato atto che la Sig.ra R.G. viene autorizzato dall'Azienda per un solo legale e nella misura del valore minimo in ossequio a quanto previsto dal Regolamento Aziendale;

Vista la parcella n.° 12 del 03/04/2017 emessa per l'importo di € 4.136,61 compresa dell'IVA e CPA, rilasciata per quietanza dall'Avv. Salvatore Campanella, corrisposte dalla Sig.ra R.G. in questione per il processo penale 500463/10 RGNR;

Ritenuto pertanto, di dover accogliere la istanza di rimborso come sopra avanzata previa autorizzazione della relativa spesa per l'importo di € 4.136,61 al lordo di IVA e CPA da versare sul conto dedicato dell'ex dipendente Sig.ra R.G. in quanto ormai non dipendente presso **BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA- AGENZIA DI MODICA: IBAN IT 15 R 05036 84480 CC 0180135043**

Sentiti i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

Per tutti i motivi sopra esposti da intendersi qui di seguito ripetuti e trascritti:

- **Accogliere** l'istanza di rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa dalla ex dipendente in pensione Sig.ra R.G. descritta in premessa, definito con sentenza n. 2956/2016 del 26/10/2016 di assoluzione perché il fatto non sussiste.
- **Liquidare e pagare** la somma di € 4.136,61 documentata dalla fattura quietanzata n. 12 del 03/04/2017, dell'Avv. Salvatore Campanella, alla ex dipendente in pensione Sig.ra R.G., nel Conto Corrente dedicato: presso **BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA- AGENZIA DI MODICA: IBAN IT 15 R 05036 84480 CC 0180135043** le cui generalità sono secretate a tutela della privacy e possono essere visionati nell'allegata busta ai fini del detto rimborso dal personale addetto, prelevando la somma del conto di costo 502020122 denominato "rimborso spese legali ai dipendenti" dell'esercizio finanziario in corso che ne presenta la disponibilità.

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore del Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
..... 